COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.2.2012
COM(2012) 47 final

2012/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle proposte di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo in occasione della diciassettesima riunione delle Parti

RELAZIONE

(1) La convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) è finalizzata a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento della zona del Mar Mediterraneo e a proteggere e migliorare l'ambiente marino di quest'area per contribuire al suo sviluppo sostenibile. Si tratta di un trattato intergovernativo adottato come programma per i mari regionali sotto l'egida del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. Dal 1977 l'Unione europea è Parte contraente della convenzione di Barcellona[1] e nel 1999 ha sottoscritto il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e i relativi allegati (protocollo)[2].

(2) La riunione delle Parti contraenti è l'organo decisionale della convenzione e ha la facoltà di adottare, riesaminare e modificare in funzione delle esigenze gli allegati della convenzione o i relativi protocolli sulla base delle modifiche proposte dalle Parti contraenti. Alcune proposte di modifica degli allegati II e III del protocollo sono state presentate alla riunione dei Punti focali nazionali tenutasi a Marsiglia (Francia) dal 17 al 20 maggio 2011 affinché fossero valutate con l'obiettivo di adottarle nel corso della diciassettesima riunione delle Parti contraenti della convenzione di Barcellona, che si terrà a Parigi, in Francia, dall'8 al 10 febbraio 2012.

(3) A norma dell'articolo 17 della convenzione e dell'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo, la modifica degli allegati del protocollo prende effetto per tutte le Parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione della modifica, ad esclusione delle Parti che hanno notificato per iscritto al depositario di non averla approvata. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione nella diciassettesima riunione della conferenza delle Parti. Il segretariato della convenzione ha presentato, in occasione della riunione dei punti focali del 2011 tenutasi a Marsiglia, una proposta intesa a trasferire dieci specie di squali dall'allegato III all'allegato II. Di queste dieci specie, due (*Galeorinus galeus* e *Isurus oxirhincus*) dovrebbero restare iscritte nell'allegato III, dato che l'ICCAT rivedrà la situazione dei rispettivi stock durante la prossima riunione annuale. Anche le ultime due specie di razza (*Leucoraja circularis* e *L. melitensis*) dovrebbero continuare a figurare nell'allegato III, pur rimanendo oggetto di un'attenzione particolare. È opportuno adottare misure per raccogliere maggiori dati sulle razze, al fine di ottenere pareri scientifici precisi alla luce dei quali riconsiderare il loro eventuale passaggio all'allegato II in una fase successiva.

1 Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

2 Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

(4) Le proposte di modifica, oltre a non richiedere alcuna modifica del diritto dell'Unione, non sono in contrasto con le direttive Uccelli[3] e Habitat[4] né con la politica comune della pesca (PCP)[5]. È opportuno che l'Unione europea sostenga le proposte in questione sulla base delle seguenti considerazioni: 1) si tratta di proposte ineccepibili dal punto di vista scientifico; 2) sono coerenti con la propria azione interna; e 3) in nome del proprio impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità, conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica, agli accordi conclusi in occasione dell'ultima conferenza delle Parti della CBD a Nagoya nel 2010 e all'obiettivo di "ridurre significativamente le perdite di diversità biologica entro il 2010", fissato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

In base a quanto predetto, è opportuno che l'Unione, alla diciassettesima riunione delle Parti contraenti della convenzione di Barcellona, sostenga l'adozione della modifica degli allegati.

3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

5 Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

2012/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle proposte di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo in occasione della diciassettesima riunione delle Parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea[6],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea è Parte contraente della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo[7] ("convenzione di Barcellona") e Parte del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e i relativi allegati[8] ("protocollo").

(2) La riunione delle Parti contraenti è l'organo decisionale della convenzione e tra le facoltà che le sono state conferite vi è quella di modificare in funzione delle esigenze gli allegati della convenzione e i relativi protocolli. A norma dell'articolo 17 della convenzione di Barcellona e dell'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo, le modifiche degli allegati del protocollo prendono effetto per tutte le Parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione della modifica, ad esclusione delle Parti che hanno notificato per iscritto al depositario di non poter approvare la modifica.

6 GU C […] del […], pag. […].

7 Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

8 Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

(3) In occasione della diciassettesima riunione delle Parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, che si svolgerà a Parigi (Francia) dall'8 al 10 febbraio 2012, il segretariato della convenzione ha presentato alcune proposte finalizzate a tutelare maggiormente diverse altre specie modificando gli allegati II e III del protocollo.

(4) Le proposte di modifica non richiedono alcuna modifica del diritto dell'Unione.

(5) È opportuno che l'Unione europea sostenga alcune delle proposte in questione perché sono ineccepibili dal punto di vista scientifico, coerenti con la legislazione unionale e con l'impegno dell'Unione a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, sono conformi all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica[9] e sono in linea con l'obiettivo, fissato al vertice mondiale sulla diversità biologica del 2010, di ridurre significativamente le perdite di diversità biologica entro il 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In occasione della diciassettesima riunione delle Parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, la Commissione europea, nella votazione sulle proposte finalizzate a proteggere varie specie trasferendole dall'allegato III all'allegato II del protocollo, presenta la posizione dell'Unione europea indicata di seguito.

La Commissione europea approva l'aggiunta delle seguenti specie all'allegato II del protocollo e la conseguente soppressione dall'allegato III:

(a) *Lamna nasus* (Bonnaterre, 1788);

(b) *Rhinobatos cemiculus (*Saint-Hilaire, 1817*);*

(c) *Rhinobatos rhinobatos (*Linnaeus, 1758*);*

(d) *Sphyrna lewini* (Griffith & Smith, 1834);

(e) *Sphyrna mokarran* (Rüppell, 1837);

(f) *Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758).

[9] Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]